

DECRETO 16 luglio 1999

Misure e modalità di versamento del contributo a copertura dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 249 del 1997, il quale stabilisce che alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in venti miliardi annui, si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 2, comma 38, lettera b) della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità;

Considerato che il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 1999, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 28 aprile 1999;

DECRETA:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

- a) fornitori di servizi di telefonia fissa, anche via cavo;
- b) fornitori di servizi di telefonia mobile, anche satellitare;
- c) emittenti televisive:
 - c.1) su frequenze terrestri;
 - c.2) via cavo e satellite;
- d) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
- e) editori:
 - e.1) giornali quotidiani;
 - e.2) periodici e riviste;
 - e.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;

- f) concessionarie di pubblicità:
 - f.1) pubblicità radiotelevisiva;
 - f.2) pubblicità a mezzo stampa;
 - f.3) pubblicità telematica;
- g) servizi interattivi e multimediali:
 - g.1) fornitori di servizi di accesso;
 - g.2) fornitori di servizi di informazione;
 - g.3) produttori e distributori di prodotti, compresa l'editoria elettronica e digitale;
- h) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno 1999, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività esercitate da meno di due anni e rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;
- b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti «in stato di crisi»;
- c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;
- d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste;
- e) attività per servizi interattivi e multimediali.

Art. 2.

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 1999, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3.

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, per l'anno 1999, è fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 agosto 1999, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio o sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel

caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1999

Il Ministro delle finanze: VISCO
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica: AMATO

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie
Centro Direzionale, Isola B5 - Palazzo Torre Francesco
80143 NAPOLI

Sede legale: Prov. () via/piazza n. cap

Cod. fiscale P. IVA:

Telefono: Fax: E-mail:

Estremi iscrizione registro (eventuale): ☐ R.N.S. ☐ R.N.I.R.

Categoria dell'operatore con riferimento all'attività prevalente (in relazione ai ricavi):

Totale ricavi imponibili: L. Totale ricavi a bilancio: L.

Contributo: L.

Estremi versamento: data / / mediante:

Data 11

Autentica della firma
(ai sensi dell'art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

DECRETO 13 settembre 1999, n. 457

Regolamento recante criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Considerato di dover procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 122 del 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi del Governo, reso nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi, ai soli fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione con imprese di nazionalità non italiana.

2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto audiovisivo» o «opera audiovisiva» si intende l'opera di lungometraggio, cortometraggio, di animazione, come definita dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, realizzata su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché sia opera dell'ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, e sia destinata al pubblico, prioritariamente per il tramite della trasmissione televisiva.

3. Per «impresa nazionale di produzione audiovisiva» si intende l'impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, avente sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività ed è titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera.

4. Per «opera audiovisiva in coproduzione» o «compartecipazione» si intende l'opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del comma 3, con imprese aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Riconoscimento della nazionalità italiana

1. Possono essere riconosciute di nazionalità italiana le opere audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di re-

ciprocità. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

2. Le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento del loro numero complessivo italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano.

3. La nazionalità italiana delle opere in coproduzione o in compartecipazione è riconosciuta alle opere audiovisive che:

a) prevedono una quota di partecipazione dell'impresa nazionale alla produzione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi del comma 1;

b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), nonché una delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e) ed f); due delle componenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h), i), l), e m).

4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due anni.

Art. 3.

Procedimento di riconoscimento

1. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana è attestata dal legale rappresentante dell'impresa nazionale, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12-bis, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la ricevuta della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.

2. Il Dipartimento dello spettacolo può verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, in loro difetto, può disporre, con provvedimento motivato del capo del Dipartimento, da notificare all'interessato, l'annullamento della dichiarazione di nazionalità italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'opera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine prefissatogli dall'amministrazione.

3. Il provvedimento espresso di riconoscimento di nazionalità dell'opera può essere richiesto dall'impresa produttrice italiana al Capo del Dipartimento dello spettacolo con apposita istanza, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione dell'opera.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 possono essere concesse deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 2 dell'articolo 2.

5. Le opere dichiarate di nazionalità italiana vengono iscritte, all'atto del riconoscimento di nazionalità, ai sensi dei commi 1 e 3, in appositi elenchi istituiti presso il Dipartimento dello spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli: DILIBERTO*
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965.

— Il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1994, n. 153, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.

— Per il titolo della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, è il seguente:

«2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili».

Nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, v. nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

*Art. 4. - 1. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiani, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«Art. 19. - In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'adempiimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del Paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», è il seguente:

«Art. 2. - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari o l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni».

— Il testo dell'art. 4, comma 12-bis, della citata legge 4 novembre 1965, n. 1213, è il seguente:

«12-bis - La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana».

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1999, n. 378

Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 45, comma 3, della predetta legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM/120111/4506/DL/MG del 6 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. I termini procedurali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in un determinato bacino televisivo, l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.

4. La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.

Art. 2.

Esclusione dai contributi

1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:

a) le emittenti nei cui confronti, nell'anno precedente a quello di erogazione del contributo, siano stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano in materia ricorsi giurisdizionali pendenti;

c) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare;

d) le emittenti non in regola con il pagamento del canone.

Art. 3.

Separazione contabile

1. I soggetti che intendano ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività.

Art. 4.

Elementi di valutazione

1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente;

b) personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso in base al contratto ad esso applicato:

- 1) a tempo determinato;
- 2) di formazione lavoro;
- 3) a tempo indeterminato;
- 4) per i giornalisti iscritti all'Albo professionale.

2. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 5.

Assegnazione dei contributi

1. Il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, fino alla costituzione di questi ultimi, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

2. Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trenta per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda.

3. Nel caso in cui l'emittente abbia già beneficiato di sovvenzioni previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'importo del contributo da erogare è ridotto dell'ammontare delle sovvenzioni stesse.

Art. 6.

Domanda di ammissione al contributo

1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:

- a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio;
- b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;
- c) il numero di codice fiscale e di partita IVA della concessionaria.

3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi.

Art. 7.

Revoca del provvedimento di concessione

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da elementi contenuti nella domanda o nella documentazione allegata alla stessa non rispondenti alla realtà, il provvedimento di concessione è revocato.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari di restituire, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non rispondenza di cui al comma 1.

3. Il recupero dei contributi erogati è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1999

Il Ministro delle comunicazioni: CARDINALE
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica: AMATO

Visto, *il Guardasigilli: DILIBERTO*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1999
Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 97

TABELLA A (ART. 4, COMMA 2)

Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1:

lettera a) fino a punti 200;

lettera b) per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro giornalistico punti 60, per ogni dipendente assunto con contratto per addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti punti 45, per ogni altro dipendente punti 30;

(le unità di personale assunto con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50% del punteggio ad esso relativo, le unità di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sono valutate nella misura del 20% del punteggio ad esso relativo per ciascun anno di durata del contratto).

Per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è il seguente:

«3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8».

Note alle premesse:

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

— Il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è il seguente:

«Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare, dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, reca: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione».

— Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, reca: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva».

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: «Disposizioni urgenti per l'esercizio della attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni».

— Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 45, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, reca: «Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:

«Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

«3. Ai concessionari per 1^a radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radio-diffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni».

2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale e».

3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: «pubblichino notizie da almeno tre anni».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni). -

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.

16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali, è il seguente:

«Art. 2. - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che l'emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella firma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture».